

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La corte dei conti

Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d'appello, composta dai seguenti magistrati:

Dott. Tommaso De Pascalis	Presidente
Dott. Mario Casaccia	Consigliere
Dott. Antonio D'Aversa	Consigliere
Dott. Angelo Antonio Parente	Consigliere rel.
Dott. Stefano Imperiali	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al n.25622 II C/PM del registro di Segreteria, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo n.207/2005, emessa l'11.1.2005, depositata il 14.3.2005 e notificata l'8.12.2006, proposto dal Ministero della Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti di BELLINI Alessandro .

Visti l'atto d'appello, notificato l'11.3.2006 al Sig. Bellini Alessandro, presso il domicilio del suo difensore (Avv. Angelo Fiore Tartaglia) nel giudizio di primo grado, in Roma, Via Alfredo Serrani, n.49 ed il 13.3.2006 all'INPDAP, sede di Pescara, Via Rieti, n.47 e depositato presso l'ufficio del Ruolo generale dei giudizi di appello di questa Corte il 29.3.2006, la sentenza appellata, nonché tutti gli altri atti e documenti di causa;

Data per svolta, nella pubblica udienza del 22.2.2007, la relazione del Consigliere Angelo Antonio Parente, assente l'Avvocato dello Stato per l'appellante Amministrazione e non rappresentato l'appellato.

Ritenuto in

FATTO

Con la sentenza impugnata è stato accolto in parte il ricorso proposto dal Sottufficiale della Guardia di Finanza, sig. Bellini Alessandro, cessato dal servizio permanente dal 10.7.1986, per il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento di pensione sulla base della equiparazione agli Ispettori della Polizia ai sensi legge n. 121 del 1981, con decorrenza economica del beneficio dal 1.1.1992, nei limiti della prescrizione quinquennale avendo il medesimo presentato la domanda di equiparazione in data 8.1.2001, nonché rivalutazione monetaria ed interessi legali nella misura e decorrenza di cui alla sentenza n.10/QM/2002 delle SS.RR..

La sentenza appellata puntualizza che la data del 1° gennaio 1992, stabilita per gli effetti della equiparazione tra il personale della Polizia di Stato ed il personale dei corrispondenti gradi delle altre Forze di polizia, dalla legge n.216/1992, non vale a discriminare tra personale in servizio e personale in quiescenza, bensì come momento di decorrenza degli effetti economici della equiparazione, derivando quest'ultima direttamente dalla legge n.121/1981, quale modellata dopo la citata sentenza della Corte costituzionale n.277 del 1991, salvi gli effetti della prescrizione sui singoli ratei.

Avverso tale sentenza ricorre, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, il Ministero della Economia e delle Finanze, richiamando anzitutto la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n.455/1993 e n.241/1996), che ha ribadito il principio secondo cui è da ritenersi rientrante nella discrezionalità del legislatore la possibilità di scelta, per il computo delle competenze arretrate, tra coloro che avevano ricorso e coloro che non avevano ricorso prima della suindicata nuova normativa, che la precedente sentenza n.277/1991 non aveva inteso introdurre una diretta equiparazione anche economica tra ispettori di Polizia e sottufficiali delle altre Forze di polizia, dichiarando quindi infondata la questione di legittimità costituzionale, tra le altre disposizioni, degli artt.2,3,e 4 del d.l.n.5/1992, convertito nella l.n.216/1992, nella parte in cui non prevedono l'estensione dei benefici ivi contemplati al personale collocato a riposo anteriormente.

Osserva, pertanto, l'appellante Amministrazione che, essendo il ricorrente cessato dal servizio dal

10.7.1986, senza aver intrapreso alcuna iniziativa prima dell'8.1.2001 per far valere la pretesa di cui si discute, appare evidente che la sua posizione si sia consolidata in termini di accettazione del trattamento stipendiale percepito in servizio.

Richiama quindi la deliberazione n.35/1998 della Sezione del Controllo, secondo cui il diritto alla equiparazione tra appartenenti all'Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza e quelli della Polizia non sorge per effetto della legge n.121/1981, ma solo ed esclusivamente ad opera della legge n.216/1992 ed i benefici in questione non riguardano il personale collocato a riposo in quanto la legge non ha finalità perequative.

Richiama inoltre la sentenza delle SS.RR. n.11/2003/QM, secondo cui ai sottufficiali in servizio alla data di entrata in vigore della legge n.121/1981, ma cessati dal servizio anteriormente al 1.1.1992, non spetta la riliquidazione della pensione, qualora non abbiano effettivamente goduto degli arretrati retributivi.

Ha pertanto errato la sezione giurisdizionale per Regione Abruzzo di questa Corte a riconoscere, con la sentenza impugnata, il diritto dell'appellato all'adeguamento della pensione in difetto della percezione dell'adeguamento stipendiale.

Per tali motivi l'appellante chiede l'annullamento della sentenza impugnata.

DIRITTO

Con l'appello proposto si censura la sentenza n.207/2005/M della Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, secondo cui la sentenza della Corte costituzionale n.277/1991, nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art.43, comma 17°, della legge 1°4.1981/1981, n.121, della annessa tabella "C" e della relativa nota, nella parte in cui omettevano la individuazione della corrispondenza tra le qualifiche degli Ispettori della Polizia di Stato con i gradi dei sottufficiali dei Carabinieri, ha determinato il riespandersi del principio della equiparazione, affermato in detta legge, con effetto fin dalla data della entrata in vigore. Inoltre, secondo la sentenza impugnata la legge n.216/1992, di conversione del decreto legge n.5.1992, ha avuto la sola funzione, per il

personale che non aveva proposto ricorso giurisdizionale prima della emanazione del citato decreto-legge di differire gli effetti economici della così stabilita equiparazione, alla data del 1° 2.1992(art.2 della l.n.216/1992), salvi ulteriori differimenti, per maturata prescrizione.

Sostiene l'appellante che tale sentenza si pone in contrasto con le disposizioni della l.n.216/1992, che limitano i benefici dell'equiparazione dei sottufficiali delle altre forze di polizia alle corrispondenti qualifiche del personale della Polizia di Stato, che fossero stati in servizio al 1.1.1992, non prevedendone la estensione al personale già collocato a riposo e con il principio della effettività della percezione dell'adeguamento stipendiale, quale limite e condizione per l'applicabilità dell'adeguamento pensionistico ai soggetti collocati a riposo prima della entrata in vigore del d.l.n.5/992 conv. in l.n.216/1992.

L'assunto dell'appellante non può considerarsi fondato e non viene pertanto condiviso del Collegio giudicante.

Questa centrale Sezione ha già avuto modo, in più occasioni, di riconoscere, con orientamento ormai costante, il fondamento giuridico della pretesa avanzata dai sottufficiali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza- in servizio al momento della entrata in vigore della L. 1° aprile 1981,n. 121 e cessati da servizio anteriormente al 1° gennaio 1992 - di ottenere la riliquidazione della pensione in godimento, sulla base dell'equiparazione al trattamento stabilito per le corrispondenti qualifiche del personale della polizia di Stato(cfr, ex multis, sentenze n. 101/2005/A e n. 306/2005/A)

In questo giudizio il Collegio non ritiene di doversi discostare dal predetto orientamento, sorretto dalle seguenti considerazioni, che danno ragione della fondatezza della sentenza appellata..

La declaratoria della illegittimità delle disposizioni oggetto della sentenza n.271/1991, ha determinato il conseguente riespandersi del principio di equiparazione,secondo la omogeneità delle funzioni, tra le qualifiche di ispettore di polizia e quelle dei sottufficiali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Orbene, atteso il regime regolatore della efficacia delle sentenze della Corte Costituzionale, che trovano applicazione *ex tunc*, coinvolgendo tutti i rapporti non esauriti, va da sé che, con la pubblicazione della menzionata sentenza n.277 del 1991, i sottufficiali dell'Arma, in servizio permanente al momento della entrata in vigore della legge n.121 del 1981, hanno acquisito un diritto soggettivo di natura patrimoniale alla riliquidazione del loro trattamento economico sulla base della equiparazione retributiva con i pari grado o qualifica del personale della Polizia di Stato. E' questo un diritto che scaturisce *ex se* dalla normativa allora vigente, così come modificata a seguito della pronuncia n.277/1991 della Corte costituzionale. La sua insorgenza non presupponeva un preventivo intervento del legislatore, che ne avesse fatto oggetto di una previsione esplicita, essendo tale diritto ontologicamente giustificato dalla rilettura dell'art.43, comma 17, della legge 121/1981 alla luce della sentenza più volte citata della Corte costituzionale (sentenza di questa Sezione n. 319 del 19.11.2003).

La legge n.216 del 1992 non preclude la equiparazione al corrispondente personale della Polizia di Stato dei sottufficiali dell'Arma cessati nella vigenza della legge n.121/1981, ma anteriormente al 1° gennaio 1992 e che prima di tale data non abbiano fatto ricorso per ottenere la auspicata equiparazione, discendendo il loro diritto alla equiparazione in parola direttamente dalla normativa dichiarata incostituzionale quale si è venuta modellando con la sentenza n.277/1991 (citata sentenza n.319/2003 di questa Sezione).

Verisimilmente la *ratio* della legge n.216/1992 va individuata nella esigenza di reperire le risorse per dare copertura agli oneri finanziari derivanti dalle pronunce giurisdizionali già emesse, e di fissare, in relazione agli equilibri del bilancio, la decorrenza, per la generalità delle altre Forze di polizia, della erogazione dei miglioramenti già riconosciuti al personale delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato.

Il diritto a tali miglioramenti, differito nel suo concreto esercizio al 1° gennaio 1992, trova però la sua fonte nella legge n.121/1981, conformata secondo la statuizione di incostituzionalità contenuta

nella ripetutamente citata sentenza n.277/1991.

E questa dissociazione tra il momento genetico ed il momento funzionale del diritto, come la diversificazione tra la condizione dei soggetti che avevano proposto ricorso accolto dal giudice con le sentenze menzionate nell'art.1 della legge n.216/1991 e coloro che non avevano proposto analogo ricorso (contemplati nel successivo art.2), rappresenta al postutto l'espressione di quel potere discrezionale riservato al legislatore cui faceva riferimento il Giudice delle leggi nella sentenza n. 277/1991 e che lo stesso Giudice ha espressamente evocato nella sentenza n.455/1993 proprio in relazione alla legge n.216/1992, riconosciuta esente - sotto il secondo profilo, su cui era stata, in relazione alla fattispecie all'esame presso il giudice *a quo*, sollevata la questione di costituzionalità - da arbitrarietà ed irragionevolezza, anche alla luce del rilievo che il principio di equilibrio del bilancio ha nella ponderazione degli interessi riservata al legislatore (ad analoga conclusione conducono le successive pronunce della Consulta nn.241/1996 e 465/1997).

Questo Collegio, peraltro, non ignora che le SS.RR. con la recente sentenza n.11/2003/QM hanno risolto in senso negativo il quesito “ se ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, in servizio alla data di entrata in vigore della legge n.121/1981, ma cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1992, debba riconoscersi il diritto alla riliquidazione della pensione a decorrere da tale ultima data, previa equiparazione al trattamento economico previsto per gli ispettori della Polizia di Stato”; ma ciò nel presupposto che il predetto personale non avesse percepito arretrati retributivi, ragguagliandosi la pensione al trattamento economico maturato in servizio ai sensi degli artt. 43 (per le pensioni civili) e 53 (per le pensioni militari) del t.u. 29 novembre 1973, n.1092.

Le conclusioni alle quali è giunto l'autorevole Consesso non sembrano contrastare, nonostante difformità del percorso argomentativo, con l'orientamento di questa Sezione, dovendosi considerare già entrato nella sfera giuridica del sottufficiale dell'Arma, in servizio alla data di entrata in vigore della legge n.181/1981, ancorché non ricorrente, il diritto al trattamento economico del corrispondente personale della Polizia di Stato, per effetto della sentenza n.277/1991, ed avendo la

legge n.216/1992, proprio nel presupposto della già avvenuta equiparazione tra le due categorie di Forze di polizia, solamente differito, per i non ricorrenti, l'esercizio di un diritto, già nato, alla data del 1° gennaio 1992.

Pertanto l'appello del Ministero della Economia e delle Finanze viene respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Seconda giurisdizionale, definitivamente pronunciando, e disattesa ogni altra domanda, deduzione ed eccezione,

RIGETTA

l'appello proposto dal Ministero della Economia e delle Finanze avverso la sentenza n 207/2005 della Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo contro il Sig Bellini Alessandro..

Compensa le spese

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio in data 22.2.2007.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Angelo Antonio Parente

F.to Tommaso de Pascalis

Depositata in Segreteria il 27 LUG. 2007

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

F.to Andreana Basoli